

## **10 chiavi per la regolamentazione del lobbying secondo FB & Associati**

- 1) **Garantire la trasparenza dei processi decisionali**, attraverso la pubblicazione dei resoconti dei lavori degli organi decisionali a livello centrale e regionale.
- 2) **Definire puntualmente il concetto di “rappresentanza d’interessi”**, ricomprendendo tutti gli interessi, sia diffusi che particolari. Debbono ricadere nell'ambito della rappresentanza di interessi particolari l'attività professionale svolta da: referenti aziendali, consulenti esterni, rappresentanti di associazioni di categoria, ONLUS, albi e ordini professionali, sindacati, ecc., ad esclusione dell'attività svolta da enti pubblici - nonché dai partiti politici - e di quella svolta da esponenti sindacali e imprenditoriali, nell’ambito dei soli processi decisionali che si concludano mediante protocolli d’intesa ed altri strumenti di concertazione.
- 3) **Applicare la normativa in materia di rappresentanza di interessi al più ampio contesto politico istituzionale possibile** (non solo al Governo ma anche - mediante apposita normativa quadro e previo coinvolgimento delle Regioni in Conferenza S.R. - alle Assemblee legislative nazionali e regionali, nonché ai vertici delle autorità indipendenti nell'esercizio dell'attività di regolazione).
- 4) **Prevedere la registrazione dei professionisti delle relazioni istituzionali con requisiti chiari** d’iscrizione, vincolata alla sottoscrizione di un codice deontologico unico a livello nazionale.
- 5) **Istituire un Registro unico oppure garantire l'interoperabilità dei registri dei rappresentanti di interessi**, istituiti presso tutti gli organi decisionali sia a livello nazionale che regionale, mediante una base dati unica nazionale istituita in una normativa quadro.

- 6) **Delineare, per i soggetti registrati, un sistema di “reporting”** che coniughi le esigenze di trasparenza con le prerogative di riservatezza, evitando altresì appesantimenti burocratici per gli operatori del settore.
- 7) **Contemplare, per i soggetti registrati, un sistema bilanciato di diritti di accesso ai luoghi della decisione pubblica ed alla documentazione**, tutelato in modo inequivocabile, nonché il diritto ad essere ascoltati dall'organo decisionale, nell'ambito dell'istruttoria legislativa relativa a provvedimenti che incidono su interessi da loro rappresentati.
- 8) **Prevedere l'obbligo in capo al decisore pubblico di rendere esplicite nella relazione ai provvedimenti legislativi l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e la verifica dell'impatto regolatorio (VIR)** quali supporti tecnici alle decisioni dell'organo politico e consistenti in una analisi *ex ante* ed *ex post* degli effetti di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, specificando altresì i soggetti ascoltati nell'ambito della redazione degli atti, anche al fine di evitare ogni possibile situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi.
- 9) **Prevedere un sistema di sanzioni**, per tutti i soggetti coinvolti nel processo decisionale, che permetta la reale efficacia delle disposizioni normative, garantendo altresì il pieno diritto al contraddittorio nell'ambito delle procedure di erogazione delle suddette sanzioni.
- 10) **Disciplinare il tassativo divieto di *revolving doors***, escludendo che soggetti che abbiano ricoperto cariche elettive o decisionali di vertice possano iscriversi ai registri dei rappresentanti di interessi nei due anni successivi al termine del mandato.